

**Osservazioni di Assofin ai documenti posti in
consultazione da Banca d'Italia nel luglio 2015**

**4° aggiornamento della Circolare n. 262 "Il bilancio
bancario: schemi e regole di compilazione"**

**Modifiche alle "Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei
rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 106 del
TUB, delle agenzie di prestito su pegno ex art. 112 del
TUB, degli istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e
delle SIM"**

SETTEMBRE 2015



Assofin, Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare, esprime apprezzamento per la consultazione promossa da Banca d'Italia finalizzata ad aggiornare le istruzioni per la redazione dei bilanci di banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB ed altri operatori, con particolare riferimento alle modifiche da apportare all'informativa di nota integrativa sulla "qualità del credito" per adeguarla alle nuove definizioni di attività finanziarie deteriorate, in linea con le nozioni di non-performing exposures e forbearance stabilite dall'EBA e approvate dalla Commissione Europea.

Di seguito osservazioni e richieste di chiarimento formulate dalla scrivente Associazione.

Termini comparativi per le nuove categorie di crediti deteriorati

Come osservazione di carattere generale, si chiede di confermare che non è richiesto il ricalcolo secondo le nuove definizioni dei crediti deteriorati per il periodo di confronto T-1, coerentemente con quanto previsto dalla roneata di Banca d'Italia del 17/07 contenente chiarimenti in merito alle segnalazioni dei crediti deteriorati e analogamente a quanto fu concesso in passato, in occasione dell'introduzione degli istituti di pagamento, quando venne data l'opportunità di non ricostruire i comparativi al tempo T-1.

Eventuale inclusione degli impegni revocabili ad erogare fondi tra le esposizioni fuori bilancio

Con riferimento alle Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, si chiede di chiarire se nella tabella "2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti" vadano inclusi tra le esposizioni fuori bilancio gli impegni revocabili a erogare fondi.

Chiarimento sulle fasce temporali delle "attività deteriorate" e sulla corretta allocazione delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni che nel *cure period* non presentino impagati

Sempre con riferimento alle Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, si chiede di chiarire se nella tabella "2.1 Esposizioni creditizie verso clientela: valori lordi e netti" le fasce temporali richieste sulla colonna "Attività deteriorate" si riferiscono all'anzianità dello scaduto. Se sì, si chiede di chiarire su che fascia si debbano eventualmente inserire le esposizioni deteriorate oggetto di concessioni che nel *cure period* non presentino impagati.

Tematiche specifiche relative ai crediti deteriorati nelle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione

Recentemente Banca d'Italia ha emesso un documento in cui individua le specifiche modalità segnaletiche da adottare ai fini di Centrale dei Rischi e



delle segnalazioni di vigilanza nel caso delle operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

In detto documento viene specificato che, in presenza di disfunzioni nel rapporto tra ente titolare del credito, soggetto terzo interposto e amministrazione terza ceduta (ATC), tali da determinare ritardi nella retrocessione all'intermediario delle rate del finanziamento regolarmente trattenute, le segnalazioni delle rate scadute e non versate devono essere effettuate a nome del soggetto al quale viene notificata la cessione del quinto, ovvero il terzo debitore ceduto (il soggetto terzo interposto o l'ATC), non rilevando la circostanza che quest'ultimo non sia stato mai affidato dall'ente titolare del credito e non sia ad esso legato da un rapporto di finanziamento.

Risulta necessario che venga chiarito se ed in che modo l'interpretazione appena ricordata si rifletta sugli schemi di nota integrativa degli enti titolari del credito, con specifico riferimento alle modalità di rilevazione dei crediti verso clienti e verso le ATC (o soggetti interposti) previsti per le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione e, in particolare, alla corretta allocazione in nota integrativa dei crediti deteriorati connessi con le operazioni in questione.